



Comune di Santadi

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLE

CONSULTE POPOLARI

APPROVATO CON C.C. N. ____ DEL _____

CAPO I

Principi generali

ART. 1 - Principi di Partecipazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e all'Amministrazione del Comune.

Il Comune di Santadi individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise richiedono una precisa attribuzione di valore al coinvolgimento diretto della cittadinanza, nonché l'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

ART. 2 - Strumenti

Sono considerati strumenti di partecipazione le Consulte Territoriali, le Consulte dei ragazzi e degli Adolescenti e le Consulte Sportive, ed eventuali ulteriori futuri Organismi partecipativi appositamente istituiti per le finalità previste dall'art.1 del presente regolamento.

CAPO II

LE CONSULTE TERRITORIALI

ART. 3 - Istituzione

In applicazione dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Consulte Territoriali:

- a) **Terresoli** (*Terresoli; Barrancu Mannu; Is Canis; Is Cosas; Is Langius; Is Vaccas; Is Sinzus; Morimenta; Casa Del Frate; Cruccuronis; Is Serventis; Is Aresus*);
- b) **Santadi Basso** (*Santadi Basso; Barrua; Crabi; Is Cattas; Su Benatzu*);

c) **Murdeu** (*Is Lois; Is Pinnas; Is Piroddis; Is Pirosus; Is Pisanus; Is Sollais; Is Sabas; Is Scanus; Is Xianas; Is Arceris*)

d) **Is Collus - Merareddu;**

e) **Santadi Centro;**

La Consulta, quale organismo rappresentativo della relativa popolazione di appartenenza, opera al fine di permettere e promuovere un'ampia e diretta partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo della località e della comunità Comunale, e di favorire una efficace rete di comunicazioni, oltreché la diffusione di informazioni chiare e complete, requisiti irrinunciabili di ogni efficace processo partecipativo.

ART. 4 - Composizione

Le Consulte sono composte da sette membri compreso il Presidente.

La funzione di componente della Consulta è gratuita.

ART. 5 - Requisiti per la nomina a componente della Consulta

Possono essere candidabili ed eleggibili:

- a) coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Santadi che abbiano compiuto i 18 anni nel primo giorno fissato per le elezioni;
- b) i cittadini di altri Stati che abbiano compiuto i 18 anni nel primo giorno fissato per le votazioni e che siano residenti a Santadi da almeno 3 anni e in regola con il permesso di soggiorno.

Ognuno può candidarsi ed essere eletto solo nella località o frazione in cui risiede.

Le norme relative alla incandidabilità, all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti della Consulta, ad eccezione di quella della cittadinanza e conseguente iscrizione nelle liste elettorali.

La carica di Consigliere Comunale e di Assessore è in ogni caso incompatibile con quella di componente della Consulta.

ART. 6 - Elettorato

Ai fini dell'elezione dei membri delle Consulte Locali sono considerati elettori:

a) coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Santadi che abbiano compiuto i 18 anni nel giorno fissato per le elezioni;

b) i cittadini di altri Stati che abbiano compiuto i 18 anni nel giorno fissato per le votazioni e che siano residenti a Santadi da almeno 3 anni e in regola con il permesso di soggiorno.

Gli aventi diritto sono ammessi al voto nelle rispettive zone di residenza.

ART. 7 - Elezione

La Consulta viene eletta attraverso elezioni fissate dal Sindaco almeno tre mesi prima della data prevista per le votazioni;

In ogni località o frazione almeno 50 giorni prima della data decisa per le elezioni è convocata, a cura dell'Amministrazione Comunale, un'assemblea alla quale sono invitati, con almeno dieci giorni di preavviso, tutti i residenti della località o frazione.

Nel periodo tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea, chiunque può presentare al Sindaco, per iscritto, candidature per la carica di componente della Consulta. La candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal presente regolamento.

Per essere ammissibile ogni candidatura deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da almeno dieci (10) firme raccolte nella propria località o frazione. Ogni firma dovrà essere leggibile e corredata da apposita copia di documento di riconoscimento. Ogni firmatario potrà sottoscrivere non più di una candidatura. Le sottoscrizioni eccedenti la prima non saranno prese in considerazione. Farà fede a tal fine la data e l'ora del protocollo.

Nell'assemblea vengono presentate le candidature pervenute e chiunque può presentarne di ulteriori, rispettando comunque i commi precedenti.

Tutte le candidature, sottoscritte per accettazione dai candidati, sono iscritte in una lista unica.

Il giorno delle elezioni, nel luogo stabilito dal Sindaco, ogni residente nella località, può esprimere due preferenze.

Tre garanti nominati dal Consiglio Comunale al suo interno, di cui uno rappresentante delle minoranze, vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni e dello spoglio, con l'ausilio di personale Comunale a ciò comandato.

In seguito allo spoglio delle schede è redatto un elenco degli eletti in ordine decrescente di preferenze espresse. A parità di preferenze precede nell'elenco il più giovane di età.

I nominativi degli eletti sono sottoposti al Consiglio Comunale per la convalida e la nomina.

Nel caso in cui il numero dei candidati non superi il numero dei membri da eleggere, le elezioni non hanno luogo. In tal caso si ripeterà la procedura elettiva, per una sola volta, nella località interessata entro i tre mesi successivi.

ART. 8 - Insediamento

La Consulta è insediata dal Sindaco o da un suo delegato.

Nella seduta di insediamento la Consulta, come primo punto all'ordine del giorno, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, il Presidente, che assume immediatamente la presidenza, e, con votazione separata, il Vice Presidente. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane d'età.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Consulta sono assolte da un componente della Consulta stessa, designato dal Presidente.

ART. 9 - Durata- Surroga dei cessati

La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, anche qualora venga nominata nel corso del quinquennio amministrativo e, in ogni caso, in regime di *prorogatio* fino alla costituzione della nuova.

Il verificarsi di una causa di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Gli eletti che perdono la residenza nel Comune di Santadi decadono automaticamente.

La Consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessando il primo dei non eletti.

Qualora, per mancanza di surroganti, il numero dei componenti scenda sotto i 4, si procede a nuove elezioni.

ART. 10 - Funzioni

La Consulta esercita funzioni conoscitive, di iniziativa, consultive e propositive.

ART. 11 - Funzioni di iniziativa

Il potere di iniziativa della Consulta si esplica tramite proposte, istanze, petizioni sottoscritte dal Presidente della Consulta e sottoposte al Sindaco ed alla Giunta nelle materie di rispettiva competenza, attinenti il territorio della Consulta.

Gli organi competenti provvedono a dare riscontro con risposta scritta entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle stesse.

La Consulta, in raccordo con gli Organi dell'Amministrazione, intrattiene e sviluppa con le Associazioni, i gruppi di Volontariato e le altre formazioni sociali presenti nel territorio, rapporti di collaborazione e confronto, promuovendo e coordinando, nel rispetto della reciproca autonomia, attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, di volontariato a scopo umanitario o sociale, di autogestione di alcuni aspetti dell'ambiente territoriale. Le attività che comporteranno spese saranno oggetto di proposta, verso l'Amministrazione Comunale.

La Consulta inoltre può:

a) convocare assemblee pubbliche per discutere di problemi riguardanti la località;

ART. 12 - Funzioni consultive e propositive

Le Consulte possono esprimere pareri o proposte, per propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sui seguenti argomenti:

a) materie di interesse locale di competenza del Comune o di interesse comunale di competenza di altri enti;

I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza dei Gruppi Consiliari.

La consultazione su tali argomenti si svolge in base a proposte orientative, informazioni e documenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Le Consulte, di norma, forniscono i propri pareri in forma scritta entro quindici giorni dall'invio della documentazione di cui sopra, salvo diverso accordo preso in forma scritta con il Sindaco. In ogni caso la mancata espressione del parere scritto esprime il valore del silenzio assenso.

ART. 13 - Convocazione

La Consulta è convocata almeno quattro volte l'anno dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta scritta indirizzata al Presidente, di almeno due componenti o di venti residenti della località o frazione con l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata con appositi avvisi scritti recapitati ai componenti almeno cinque giorni continuativi prima della riunione. Tale termine, in caso di urgenza, è ridotto a 24 ore.

L'urgenza deve essere giustificata ai componenti e al Sindaco. Per i componenti per i quali non vi sia stata la possibilità oggettiva di recapito, l'avviso è depositato presso gli uffici comunali preposti ai rapporti con le Consulte con contestuale avviso telefonico o sms, ai recapiti comunicati.

La convocazione deve contenere la specificazione della data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione della Consulta è comunicata al Sindaco e alla popolazione residente nella località o frazione.

E' facoltà del Sindaco convocare la Consulta per l'esame di singoli problemi.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. I singoli membri della Consulta e/o almeno venti residenti della località o frazione possono fare inserire proprie proposte scritte che dovranno essere poste in discussione dal Presidente entro la seduta successiva.

ART. 14 - Sedute

Le sedute delle Consulte sono pubbliche.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nessun atto può essere approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità nell'esito della votazione il voto del Presidente o del Vice Presidente valgono doppio.

Dopo l'esposizione del Presidente del punto all'ordine del giorno, ogni membro della consulta può intervenire per massimo 10 minuti, fatto salvo tempi superiori se deciso dalla maggioranza dei presenti. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Una parte della seduta può essere dedicata, se deciso dalla maggioranza dei membri della consulta presenti, all'audizione dei cittadini in aula.

Di ogni seduta si redige processo verbale a cura del Segretario verbalizzante.

Tutti i verbali regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono depositati, a cura del Segretario presso gli uffici comunali preposti ai rapporti con le Consulte, ove chiunque può prenderne visione entro 30 giorni dalla richiesta. Le Consulte si impegnano a rendere pubblici gli orientamenti assunti.

Copia del verbale viene trasmessa entro otto giorni al Sindaco del Comune, agli Assessori interessati e ai Capigruppo consiliari se si tratta di questioni di competenza del Consiglio.

ART. 15 - Assemblea di popolazione

La Consulta attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini delle località, da tenersi almeno due volte all'anno, riferisce sulla sua attività e discute i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle proprie iniziative.

ART. 16 - Iniziativa degli organi del Comune

Il Sindaco e la Giunta possono convocare la Consulta per l'esame di singoli problemi.

ART. 17 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dalla Consulta nella seduta di insediamento, con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto e le sue funzioni sono prorogate fino all'elezione della nuova Consulta.

In caso di sue dimissioni, trasferimento o sopravvenuta incompatibilità, la Consulta si riunisce e provvede ad eleggere a scrutinio palese il nuovo Presidente.

Il Presidente può essere sfiduciato attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei membri della Consulta.

ART. 18 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente della Consulta:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) è il responsabile dell'applicazione e del rispetto del regolamento comunale sulle Consulte;
- c) convoca e presiede la Consulta e le assemblee di popolazione, ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- d) firma i verbali e le comunicazioni;
- e) dà corso ai voti e alle indicazioni della Consulta e riferisce al Sindaco e ai rappresentanti di altri Enti pubblici sulla situazione della Consulta e sulle sue esigenze;
- f) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, previo preventivo richiamo, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componenti della Consulta;
- g) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi per riferire sui problemi della località.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, di impedimento temporaneo, o di cessazione anticipata. In tale ultima evenienza spetta al Vice Presidente di convocare la Consulta per l'elezione del nuovo Presidente e di esercitarne le funzioni fino alla nomina del nuovo.

ART. 19 - Riunione delle presidenze

Tutti i presidenti e i vice presidenti delle Consulte sono convocati congiuntamente dal Sindaco o suo delegato, almeno due volte all'anno, allo scopo di:

- a) Assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
- b) Coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
- d) Esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate a pronunciarsi, coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.

Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei presidenti e vice presidenti con la Giunta e con le eventuali commissioni consiliari.

CAPO III

CONSULTA DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI E ASSEMBLEA DEI GIOVANI

ART. 20 - Obiettivi

Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti e l'Assemblea dei Giovani sono create con l'obiettivo di:

- a. creare consapevolezza e condurre a tappe di maturità individuale e relazionale;
- b. promuovere una coscienza civica;
- c. conoscere l'importanza del bene comune e imparare a salvaguardare il patrimonio collettivo;
- d. partecipare attivamente alla vita sociale della propria collettività;
- e. sviluppare una coscienza critica e una ricerca del confronto con l'altro;
- f. supportare i ragazzi in questo particolare momento della vita, onde prevenire le difficoltà adolescenziali e aiutarli nell'affrontare le stesse;
- g. dare voce a chi non ha diritto di voto affinché questi organi siano di stimolo e pungolo al Consiglio Comunale degli adulti;
- h. fare in modo che il Consiglio Comunale tenga conto delle necessità e dei bisogni dei ragazzi e degli adolescenti;
- i. collaborare con l'amministrazione Comunale nello studio e nella stesura di progetti di tipo sociale ed urbanistico.

ART. 21 - Istituzione

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei ragazzi e degli adolescenti, per creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico e per conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla comunità locale di Santadi, sono costituite le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti e l'Assemblea dei Giovani.

Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti e l'Assemblea dei Giovani costituiscono opportunità per tali soggetti di esprimere le proprie opinioni, confrontare le proprie idee con quelle dei coetanei, partecipare alla vita della comunità elaborando proposte per migliorare la città in cui vivono. Con

ciò si realizza l'obiettivo di formazione alla cittadinanza attiva e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti e l'Assemblea dei Giovani costituiscono inoltre un particolare organo consultivo per l'Amministrazione Comunale, che trova nelle osservazioni e proposte dei cittadini più giovani spunto e fonte per interventi progettati secondo e con il punto di vista dei diretti fruitori.

Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti svolgono le proprie attività all'interno e in collaborazione con la scuola: sotto questo aspetto costituiscono una privilegiata opportunità di legame fra scuola e territorio.

ART. 22 - Funzioni

Le Consulte dei ragazzi hanno funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile e più in generale i diritti dei minori, per far sentire la propria voce sui problemi della città, in modo concreto ed organizzato.

Possono anche promuovere, direttamente, iniziative di solidarietà a livello nazionale ed internazionale.

L'Amministrazione Comunale tiene conto delle richieste e delle proposte delle consulte dei Ragazzi e degli Adolescenti e dell'Assemblea dei giovani e organizza attività e progetti di intervento, secondo modalità e priorità previste, collaborando con questi organismi sia in fase di progettazione che di verifica degli interventi.

Le richieste di cui al precedente comma sono verbalizzate da un mediatore/facilitatore che assiste alle sedute, e sottoposte all'Amministrazione Comunale la quale dovrà inviare, nella seduta successiva, risposta scritta circa il problema espresso ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

ART. 23 - Modalità di elezione

La Consulta dei ragazzi di Santadi, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Santadi, è eletta dai ragazzi, di norma, attraverso la nomina di due rappresentanti per ogni classe 4 e 5 della scuola primaria.

La Consulta degli adolescenti di Santadi, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Santadi, è eletta dai ragazzi, di norma, attraverso la nomina di due rappresentanti per ogni classe 1^a, 2^a e 3^a media.

L'Assemblea dei Giovani è composta da tutti i giovani residenti in Santadi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

La data delle elezioni è stabilita dall'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni.

ART. 24 - Convocazione

Gli incontri sono convocati dall'Assessorato all'Istruzione, di norma ogni tre mesi, attraverso una lettera scritta recapitata ai componenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico almeno cinque giorni continuativi prima della riunione.

L'Assemblea dei Giovani è convocata dall'Assessorato competente almeno due volte ogni anno.

ART. 25 - Sedute

Alle riunioni partecipano l'Assessore competente e il mediatore / facilitatore. Il Sindaco è invitato permanente e, se presente, "presiede" l'incontro.

ART. 26 - Modifiche

Rappresentando le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti una particolare fascia di età che necessita di procedure flessibili la Giunta Comunale può modificare parzialmente le consuetudini per andare incontro alle problematiche organizzative e pedagogiche che si potrebbero verificare.

CAPO IV

CONSULTA SPORTIVA

ART. 27 – Costituzione

Il Comune di Santadi riconosce lo sport come servizio sociale fondamentale per l'educazione e la formazione personale e sociale, per la tutela e il miglioramento della salute e per un sano impiego del tempo libero.

Il Comune di Santadi, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, che sancisce il riconoscimento e la promozione delle forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, anche attraverso consulte tematiche, istituisce la Consulta Sportiva.

ART. 28 - Finalità ed obiettivi

La Consulta Sportiva, quale organo consultivo e di collaborazione, coadiuva l'Assessorato allo Sport e quindi l'Amministrazione Comunale nelle scelte attinenti la promozione della pratica delle attività motorie sportivo-ricreative ed agonistiche, sotto il profilo della funzione sociale, dell'educazione e della formazione della persona.

La Consulta dello Sport consegue le seguenti finalità ed i seguenti obiettivi:

- a) collabora con l'Amministrazione Comunale per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle specifiche norme regolamentari;
- b) favorisce lo svolgimento delle attività sportive, sia di tipo amatoriale che federale, esprime pareri, fornisce indicazioni e proposte per la valorizzazione delle manifestazioni e per la definizione di un calendario annuale delle iniziative;
- c) sviluppa forme di collegamento e di collaborazione con altre realtà e Consulte tematiche;
- d) propone iniziative tese a rendere la pratica motoria, sportiva e ricreativa, accessibile a tutti i cittadini;
- e) rafforza i rapporti con il mondo della scuola di qualunque ordine e grado promuovendo iniziative per la educazione sportiva e la cultura della motricità;

- f) propone al Comune, per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, delle società e dei dirigenti e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport;
- g) esprime, su richiesta dell'Assessorato allo Sport o di propria iniziativa, proposte e pareri preventivi non vincolanti su provvedimenti o programmi in ambito sportivo, da veicolare verso l'Amministrazione ed in particolare verso la Giunta Comunale;
- h) promuove studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;
- i) esprime parere consultivo sul relativo piano degli investimenti annuali e pluriennali;
- l) esprime parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d'uso degli stessi;

ART. 29 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta dello Sport:

- l'Assemblea;
- l'Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente

ART. 30 - Assemblea della Consulta - Composizione, nomina e durata

L'Assemblea è costituita da:

- Assessore allo Sport che ne fa parte di diritto;
- un esperto designato dalla Giunta Comunale (senza diritto di voto)
- un rappresentante di ogni gruppo o associazione sportiva cittadina iscritta all'albo Comunale ed operante nel Comune di Santadi;
- due rappresentanti degli Istituti scolastici (uno in rappresentanza delle scuole primarie e uno per le secondarie);
- un rappresentante della Pro Loco;

- un rappresentante degli sport per disabili che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale iscritta all'albo Comunale di Santadi;

L'Assemblea nella prima seduta elegge il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei presenti.

La prima Assemblea della Consulta Sportiva è convocata e presieduta dall'Assessore allo Sport.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e almeno due volte nell'arco dell'anno. Può essere riunita in seduta straordinaria per motivi particolari qualora venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere inviata ai componenti almeno cinque giorni continuativi prima della riunione. La convocazione deve indicare la data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e l'elenco degli argomenti da discutere.

La seduta dell'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti. E' presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o membro più anziano. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1). A parità di voti, prevale quello del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni votate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, e trasmesse all'Assessorato allo Sport.

ART. 31 - Compiti dell'Assemblea e durata

All'Assemblea compete

- Approvare gli indirizzi generali ai quali si dovrà attenere l'Esecutivo nelle proposte operative per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi della Consulta, fissati dall' art. 28;
- Approvare quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento in riferimento alle funzioni dell'Esecutivo affinché le decisioni abbiano il massimo della condivisione dell'Assemblea.

La Consulta dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, anche qualora venga

nominata nel corso del quinquennio amministrativo e, in ogni caso, in regime di prorogatio fino alla costituzione della nuova.

ART. 32 - Decadenza dei rappresentanti

I rappresentanti dell'Assemblea decadono dal loro incarico per:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte.

In tali casi si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante da parte delle associazioni sportive e dagli Enti che compongono l'Assemblea.

ART. 33 - Esecutivo

L'Esecutivo è formato da:

- L'Assessore allo Sport, con funzioni di Presidente;
- Il Presidente dell'Assemblea, come membro di diritto;
- Due rappresentanti eletti dall'Assemblea a maggioranza tra i membri delle società iscritte all'albo Comunale;
- 1 rappresentante del mondo della scuola, eletto dall'Assemblea;

ART. 34 - Convocazione dell'Esecutivo

L'Esecutivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno 3 dei componenti.

L'invito va comunicato, almeno 5 giorni continuativi prima della data della riunione. L'avviso deve indicare la data, ora e luogo insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

ART. 35 – Svolgimento sedute dell'Esecutivo

L'Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni votate dell'Esecutivo dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, e trasmesse all'Assessorato allo Sport.

Potranno essere invitati di volta in volta: gli esperti nelle materie che saranno trattate, rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 36 - Competenze dell'Esecutivo

L'esecutivo ha il compito di:

- predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame della Assemblea;
- approntare i programmi esecutivi da sottoporre alla Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea;
- esprimere parere sui criteri generali di ripartizione dei contributi che la Amministrazione Comunale assegna alle attività sportive e manifestazioni, nel rispetto del Regolamento vigente;
- esprimere parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino;
- promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;
- esprimere pareri su proposte di schemi di convenzione-tipo per la gestione degli impianti sportivi;
- esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d'uso degli stessi;
- esprimere parere consultivo sulle proposte dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, nonché per particolari manifestazioni.

ART. 37 - Elezione del Presidente - Vice Presidente – Ruolo e Funzioni.

Nella prima seduta, l'Assemblea elegge, con votazione separata, il Presidente e il Vice Presidente.

Vengono eletti, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto (50% + 1) e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. L'elezione, a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta;

In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per la prima votazione, la votazione sarà ripetuta una seconda volta. Nell'eventualità questa non raggiunga esito positivo, si procederà

ad una terza votazione, dalla quale risulterà Presidente/Vice Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente nel suo operato si mantiene in costante collegamento con l'Assessore allo Sport e garantisce il regolare ed efficace funzionamento della Consulta; inoltre la rappresenta verso enti ed organismi esterni.

Nel caso di dimissioni dalla carica del Presidente, il Vice Presidente garantisce la continuità di gestione, in attesa del rinnovo della carica che avviene nel rispetto delle previste modalità.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per l'intero mandato Consiliare.

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea generale.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da membro più anziano tra i presenti.

ART. 38 – Criteri e modalità per l'adesione alla Consulta dello Sport

Possono aderire alla Consulta dello sport le associazioni sportive che siano regolarmente iscritte nell'apposito Albo Istituito dal Comune.

REQUISITI

Possono aderire alla Consulta dello sport le associazioni sportive che:

- siano regolarmente affiliate o associate a federazioni riconosciute dal CONI;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale;
- Non abbiano finalità di lucro;
- Siano caratterizzate da una struttura democratica;
- Prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
- Dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda;
- Accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento dalla data della domanda.

L'adesione è subordinata a specifica richiesta e alla nomina di un delegato che dovrà far parte

dell'Assemblea della consulta.

Per il primo anno, l'adesione per rappresentanti deve essere richiesta direttamente all'ufficio dello Sport del Comune di Santadi.

Per gli anni seguenti, questa deve essere rivolta al Presidente della Consulta.

ART. 39 - Esclusione, recesso e ammissione di nuove Associazioni.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro appartenente alla propria Associazione, previa comunicazione anche verbale al Presidente della Assemblea.

Nel caso in cui le Associazioni sportive rappresentate nell'Assemblea perdano i requisiti di cui all'art. 38 del presente Regolamento, dopo una presa d'atto dell'Assemblea, sono di fatto escluse dall'organismo.

Successivamente all'insediamento dell'Assemblea, la richiesta di ammissione di nuove Associazioni e associazioni sportive (con la contemporanea indicazione dei rappresentanti) viene indirizzata all'Assessore allo Sport che, effettuate le opportune verifiche, si fa carico di informare il Presidente della Consulta per il conseguente inserimento di nuovi componenti.

ART. 40 - Partecipazione

La partecipazione all'Assemblea della Consulta è volontaria e gratuita.

ART. 41 - Funzioni di Segreteria.

Le funzioni di segreteria degli Organi della Consulta Sportiva sono svolte da un dipendente dell'ufficio Comunale dello Sport, individuato dal Dirigente.

Il segretario assiste alle riunioni degli Organi della Consulta e ne redige il verbale. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 42 - Riservatezza

I componenti degli Organi delle Consulte sono obbligati ad osservare la massima riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

I dati e le informazioni dovranno essere usati esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 43 - Modifiche

Modifiche al presente Regolamento sono apportabili solo dal Consiglio Comunale, sentito il parere consultivo della Consulta stessa.

ART. 44 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di acquisizione dell'efficacia della Deliberazione di sua approvazione.